



## COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Servizi Associati  
Polizia municipale

### ORDINANZA SINDACALE n. 4 / 2017

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO RELATIVO AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NELL'AREA DEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA LA NOTTE DI HALLOWEEN EDIZIONE 2017**

#### IL SINDACO

**RILEVATO** che la manifestazione denominata La notte di Halloween è divenuta negli anni un evento di notevole richiamo;

**ATTESO** che l'abbandono sulla sede stradale, ad opera degli avventori, di bottiglie e lattine vuote, per lo più frantumate in cocci e pezzi di vetro e/o metallo crea pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone;

**CONSIDERATO** che la predetta situazione potrebbe generare episodi pericolosi con persone che alterate e circolanti tra il pubblico presente potrebbero perdere il controllo;

**VISTO** il Decreto Legge sulla sicurezza n.14 del 20/02/2017 convertito nella Legge 48/2017;

**VISTO** l'art. 54 del D. Legs. n.267 del 18/10/2000;

**VISTO** la sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011;

**VISTO** l'art. 14-ter della L: 30/03/2001 n. 125 -Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati così come modificato dalla Legge 8 novembre 2012 n.189 che introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** l'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile approvato dal consiglio dell'URF con delibera n.6 del 30/03/2017;

**VISTA** la nota n.7188/2017/Area I O.S.P. Del 24/10/2017 della Prefettura di Ravenna assunta al prot. 64169 del 25/10/2017;

#### ORDINA

CHE NEL GIORNO 31 OTTOBRE 2017 NELLE AREE DEL CENTRO URBANO, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA LA NOTTE DI HALLOWEEN, PREVIA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA,

**E' VIETATA DALLE ORE 18,00 DEL 31/10/2017 ALLE ORE 3,00 DEL 01/11/2017:**

**(a) la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine da parte:**  
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in

forma temporanea, degli esercizi pubblici, esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, dei circoli privati, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro ed in lattine anche ove erogate da distributori automatici; i gestori di distributori automatici devono provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione;

**(b) il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine;**

**(c) la detenzione in luogo pubblico di bottiglie aperte o lattine aperte, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori, da parte dei partecipanti a feste, fiere, concerti e/o manifestazioni musicali o di altro genere;**

- 2) LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE PER IL CONSUMO IMMEDIATO È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE PREVIA MISCITA IN BICCHIERI DI PLASTICA LEGGERA O CARTA;
- 3) In deroga alla lettera a) del punto 1), gli esercizi pubblici, anche durante lo svolgimento degli eventi di cui alla presente ordinanza, potranno continuare a somministrare secondo le modalità consuete ma solo per il consumo all'interno dei locali;
- 4) **Coloro che nell'arco della manifestazione di cui sopra vendono o somministrano bevande alcoliche hanno l'obbligo di chiedere all'acquirente all'atto di acquisto l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta**

AVVERTE

- Che l'inottemperanza ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 e, in caso di reiterazione della violazione, € 300,00 nel caso della 2° violazione, € 500,00 nel caso della 3° violazione e successive, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Che l'inottemperanza al punto 6) della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 30/03/2001 n. 125 e successive modificazioni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività fino a tre mesi.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Ravenna, secondo quanto disposto dall'art.

54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INFORMA

1) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla medesima data

2) che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Lì, 27/10/2017

IL SINDACO  
NICOLARDI ALFONSO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

